



**COMUNE DI AFFI**  
PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO PER LA  
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E  
PRESTAZIONE DI SERVIZI IN CAMPO  
SOCIALE**

## **TITOLO I**

### **FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 1**

##### **Funzioni del comune in campo sociale**

Ai sensi della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

I servizi sociali sono intesi come tutte le attività che il Comune può porre in essere, destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche; le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per la individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina le attività che il Comune di Affi esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica attribuiti ai Comuni al fine di favorire sia il miglioramento delle condizioni di vita nella promozione della reciprocità tra cittadini, sia concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano:

- I criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31/03/1998 n. 109 e s.m.i., e al D.P.C.M. 4-4-2001 N. 242 (I.S.E.E. - Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
- I criteri unificati di valutazione della situazione economica, considerando il nucleo familiare anagrafico, tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E.E., gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune e togliendo la riduzione dello 0,50 in presenza di invalidità (I.S.E.E.P. - Indicatore della Situazione Economica Equivalente Prestazioni Comunali)
- Un preciso progetto individualizzato laddove previsto dal presente Regolamento

#### **Art. 3**

##### **Destinatari**

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti

all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al D. lgs. 25.07.1998 n. 286 residenti nel Comune di Affi.

#### **Art. 4 Interventi e Prestazioni**

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che la aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Affi può attivare:

1. Servizio Sociale professionale
2. Servizio Educativo Territoriale
3. Contributi economici
  - Minimo vitale
  - Contributo minimo di inserimento
  - Contributi straordinari
  - Contributi erogati dal Comune ma derivabili da altri Enti
  - Contributi pagamento servizi
  - Misure di sostegno in favore di persone con handicap grave (SAVI)
4. Integrazione rette strutture
5. Servizio di assistenza domiciliare
6. Servizi scolastici
  - Trasporto scolastico
7. Servizi socio educativi e del tempo libero
  - Soggiorni climatici
  - Centri estivi ricreativi
  - Appoggi socio educativi
  - Gruppi studio
  - Centro aperto
  - Informagiovani
  - Spazio Famiglia
8. Attività di informazione, formazione e promozione della cittadinanza attiva
9. Interventi per superare situazioni di emergenza abitativa

#### **Art. 5 Modalità di gestione dei servizi**

Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono il Comune e gli altri Enti Pubblici; si promuove inoltre la partecipazione nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.

Tali servizi potranno essere attuati secondo le modalità previste nell'art. 113 bis del D. lgs. 267/2000 e negli artt. 11 e 16 della L. 328/2000.

## **TITOLO II**

### **MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI**

#### **Art. 6**

##### **Accesso ai servizi**

Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi stessi attraverso un'adeguata informazione circa l'accesso e il loro funzionamento.

Il presente regolamento specificherà per ogni servizio la modalità di attuazione degli interventi prevedendo l'accesso, l'ammissione, esenzione e/o contribuzione, tenendo conto dell'I.S.E.E. e/o I.S.E.E.P. e/o del progetto individuale, se prevista.

#### **Art. 7**

##### **I.S.E., I.S.E.E. e I.S.E.E.P.**

#### 1. Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dall'articolo 2, commi 2 e 3 del D. Lgs. 130/2000 e D.P.C.M. 242/2001.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio.

L'indicatore della situazione economica viene calcolato con riferimento ai componenti sopra indicati applicando la seguente scala di equivalenza, come prevista dalla tabella 2 del D. Lgs. 109/98 e s.m.i.:

• numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 104/92, o di invalidità superiore al 66%;
- Maggiorazione di 0.2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo (I.S.E.) e la scala di equivalenza determina la situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

#### 2. Definizione di reddito

Per la definizione di reddito si fa rinvio all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n. 242, che ha apportato modifiche al Decreto del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n. 221.

#### 3. Definizione di Patrimonio

Per la definizione di Patrimonio si fa rinvio all'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n. 242, che ha apportato modifiche al Decreto del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n. 221.

#### 4. Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.)

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi dell'art. 3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n. 242 e del 20 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinata ai sensi del punto 3 del presente articolo.

#### 5. Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scale di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109/98.

#### 6. Indicatore situazione economica equivalente prestazioni comunali (I.S.E.E.P.)

Si richiede per calcolare l'I.S.E.E.P. la certificazione I.S.E.E..

L'Amministrazione Comunale comunque per le proprie prestazioni, e quindi per il calcolo dell'I.S.E.E.P., considera il nucleo familiare quello costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il coniuge dell'utente fa sempre parte del nucleo familiare ad eccezione dei casi in cui sussista una separazione di fatto (attestato da residenza diversa dall'altro coniuge) o legale, o un atto di divorzio. Dovranno essere dichiarate tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E.E. (pensione di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni, Inail, ecc.) e gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune (affitto, Legge Regionale 28/91, esoneri, badanti, libri di testo, borse di studio etc.) e non verrà considerata la riduzione dello 0,50 in presenza di invalidità.

Dovranno inoltre essere dichiarati tutti i beni mobili registrati di proprietà degli appartenenti al nucleo familiare. Un bene mobile registrato entra a far parte dell'I.S.E.E.P. solo ed esclusivamente se il valore attuale supera la soglia di € 20.000,00, e verrà considerato per il calcolo della situazione patrimoniale. Il valore verrà desunto dalle riviste specializzate di settore.

#### 7. Aggiornamento certificazione I.S.E.E./I.S.E.E.P.

Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione) deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal fatto modificativo.

### **Art. 8 Verifica e controllo**

Gli enti erogatori possono controllare, anche mediante convenzioni con il Ministero delle Finanze, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontare i dati reddituali e

patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Le modalità di campionamento dei controlli saranno oggetto di successivi provvedimenti.

Le Amministrazioni comunali possono chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

### **TITOLO III SERVIZI**

#### **Capo I – Servizio Sociale Professionale**

##### **Art. 9 Definizione**

L'assistente sociale si connota come l'operatore che, con autonomia tecnica professionale, interviene per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio.

Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:

- Promozione e attivazione della comunità locale;
- Programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'assistente sociale parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piano di Zona.
- Segretariato Sociale risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili per affrontare esigenze personali, familiari nelle diverse fasi della vita. In particolare si dovranno progettare facilitazioni per i cittadini più fragili e meno informati che si scoraggiano di fronte a difficoltà burocratiche e organizzative che vanno rimosse per ridurre le disuguaglianze di accesso.
- Presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di percorso di aiuto: risponde al bisogno di un percorso di aiuto che avviene attraverso una valutazione iniziale dell'Assistente sociale integrata quando è necessario con altre figure professionali (partecipazione alle Unità Valutative Multidisciplinari) e dalla predisposizione di un progetto individuale concordato con la persona, al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere il bisogno.

## **Art. 10 Modalità di accesso**

L'utente può accedere al servizio presente nel Comune di residenza sia su appuntamento che durante l'orario di presenza dell'Assistente Sociale.

## **Art. 11 Contribuzione**

L'accesso al servizio sociale professionale è gratuito.

## **Capo II – Progetto Individualizzato**

### **Art. 12 Definizione**

Per progetto individualizzato si intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'amministrazione comunale, concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di :

- Superare la situazione di difficoltà ed emarginazione,
- Migliorare le condizioni di vita delle persone,
- Prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette a :

- Attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale,
- Attivare attorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte,
- Garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta.

Il progetto redatto dall'Assistente Sociale con il richiedente (l'interessato o chi per lui), deve prevedere: obiettivi, calcolo I.S.E.E. e/o I.S.E.E.P. da parte dell'ufficio preposto, tempi, modi, risorse, verifiche e proposta.

Il progetto è previsto per contributi economici, rette di case di riposo, servizio di assistenza domiciliare.

- Se il progetto corrisponde con quanto risulta dall'I.S.E.E.P. si procede con risorse comunali secondo le procedure previste;
- Se il progetto fosse favorevole ma con I.S.E.E.P. troppo alto si proporrà la questione alla Giunta Comunale;
- Se sia il progetto che l'I.S.E.E.P. comportano la non concessione dell'intervento richiesto, possono essere comunque fornite altre prestazioni sociali.

## **Capo III – Servizio Educativo Territoriale**

### **Art. 13 Definizione**

Il Servizio educativo territoriale operante nel Comune di Affi si occupa di elaborare ed attuare interventi che rispondano ai bisogni del minore e dei giovani residenti nel territorio di competenza.

Le prestazioni del Servizio educativo territoriale sono le seguenti:

1. Informazione: raccolta ed analisi di informazioni sui bisogni educativi e di animazione del territorio, lavoro di rete (avvio e mantenimento di rapporti con famiglie, gruppi, aggregazioni, comunità attraverso contatti individuali e di gruppo);
2. Progetti educativi individualizzati: elaborazione, gestione ed attuazione di progetti educativi individualizzati ed extra scolastici in equipe, collaborazioni con le agenzie educative del territorio, raccolta di segnalazioni e analisi di minori a rischio
3. Progetti di animazione socio- educativa e culturale: progettazione e gestione di attività per il tempo libero, organizzazione e gestione di iniziative culturali in funzione socio- educativa, progettazione organizzazione gestione e coordinamento di centri estivi, soggiorni, centri aperti, informagiovani, appoggi socio – educativi;
4. Progetti di comunità: progettazione, organizzazione e gestione progetti di comunità
5. Attività di formazione: progettazione, organizzazione, attivazione e gestione progetti di formazione rivolti alla comunità locale (famiglia, scuola, volontariato...)
6. Attività di progettazione: progettazione, organizzazione e coordinamento di progetti distrettuali ai sensi delle Leggi n. 285/97, 309/90 L.R. 29/88, lavoro di equipe distrettuale

### **Art. 14 Modalità di accesso**

L'utente può accedere al Servizio presente nel Comune di residenza su appuntamento presso gli appositi uffici.

### **Art. 15 Contribuzione**

L'accesso al Servizio educativo territoriale è gratuito.

## **Capo IV - Contributi Economici**

### **Art. 16 Definizione**

Per contributo economico si intende una erogazione di danaro e/o di beni materiali oppure un'esenzione del pagamento di determinati servizi.



## **Art. 17 Finalità**

Obiettivo dell'Assistenza economica è quello di consentire alla popolazione di coprire i bisogni fondamentali per la realizzazione di un'esistenza libera e dignitosa e di favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale.

In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno tenendo conto delle risorse personali parentali e sociali.

## **Art. 18 Prestazioni**

Le prestazioni comprendono:

- minimo vitale
- contributo minimo di inserimento
- contributi straordinari
- contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti
- Servizio Aiuto Vita Indipendente (S.A.V.I)
- Interventi per superare situazioni di emergenza abitativa

## **ART. 19 Minimo Vitale**

Per minimo Vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona non disponga di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

I soggetti residenti nel Comune di Affi, inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore, hanno diritto a percepire un contributo di assistenza. Il contributo sarà elargito qualora il loro I.S.E.E.P. sia inferiore alla soglia prevista dal presente articolo.

Il beneficio verrà concesso mensilmente fino a che l'I.S.E.E.P. sia superiore alla soglia prevista.

Il Comune di Affi assume quale valore economico del minimo vitale il valore I.S.E.E.P. calcolato come segue:

1) soglia di povertà di cui al D.Lgs 237/1998 attualizzato alla data di erogazione del contributo, tenendo conto dell'indice di equivalenza previsto dal medesimo decreto legislativo

Il contributo verrà corrisposto a quei richiedenti il cui I.S.E.E.P. sia inferiore al minimo vitale come sopra definito, e l'ammontare del trasferimento monetario integrativo, suddiviso in rate mensili, sarà pari alla differenza tra la soglia di povertà e gli emolumenti percepiti dal richiedente.

## **Art. 20 Contributo Minimo di Inserimento**

Per Contributo Minimo di Inserimento si intende una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali, con

programmi personalizzati in favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali.

Il Contributo Minimo di Inserimento ha carattere temporaneo con possibilità di rinnovo, si considera che la persona possa migliorare le proprie condizioni socio economiche attraverso un progetto individuale di integrazione sociale. Tale progetto personalizzato può prevedere delle attività socialmente utili, per le quali sarà prevista copertura assicurativa; nell'ipotesi di persone con invalidità civile uguale o superiore al 46% sarà coinvolto il Servizio competente.

I soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento hanno l'obbligo di :

- Comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione anche derivante alla mutata composizione familiare, dalle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
- Rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto individuale di integrazione sociale
- Per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato;
- In caso di inadempienza o grave violazione degli obblighi il Comune sospende o riduce le prestazioni di reddito minimo di inserimento.

In generale i destinatari sono le persone previste dall'art. 3 di questo regolamento.

Nello specifico possono accedere al contributo Minimo di inserimento le persone che hanno un I.S.E.E.P. inferiore a Euro 4000,00.

La situazione reddituale viene calcolata tenendo conto dell'I.S.E.E.P. di cui al precedente art. 7.

La somma sarà stabilita dalla Giunta Municipale sulla base della proposta prevista nel progetto individualizzato.

Per gravi situazioni modificate dalla presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi, la Giunta può, su proposta dell'Assistente Sociale, derogare dal presente articolo.

La Giunta può rivedere annualmente i limiti previsti per il Contributo minimo di inserimento.

## **Art. 21 Contributi Straordinari**

Per Contributi Straordinari si intende un'erogazione economica o la prestazione di servizi per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei.

I destinatari sono le persone previste dall'art 3 di questo Regolamento.

Nello specifico possono accedere ai contributi straordinari le persone che hanno un I.S.E.E.P. calcolato come previsto dall'art. 7 del presente Regolamento uguale e/o inferiore alla soglia stabilita per il minimo vitale aumentata di € 500,00.

La somma erogabile sarà stabilita dalla Giunta Comunale sulla base della proposta prevista nel progetto personalizzato.

È fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di derogare alla soglia sopra determinata concedendo un contributo straordinario anche nei casi di particolare gravità o emergenza, con provvedimento motivato.

Per gravi situazioni modificate dalla presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi, la Giunta può, su proposta dell'Assistente Sociale derogare dal presente articolo.

La Giunta Comunale può rivedere annualmente la soglia prevista per i contributi straordinari, sempre nei limiti delle disponibilità di bilancio.

**Art. 22**  
**Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti**

Per Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti si intendono erogazioni economiche già definite da normative regionali o statali per le quali il Comune segue l'istruttoria e la liquidazione sulla base dei criteri definiti dagli altri Enti (es. Fondo Sociale per l'affitto, Libri di Testo, ecc) o sulla base di convenzioni/accordi con altri Enti (Es. Provincia).

**Art. 23**  
**Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti**

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c. sono, ove possibile contattati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale. In questa occasione verrà valutata la possibilità da parte dei parenti di far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

**Art. 24**  
**Servizio Aiuto Vita Indipendente (S.A.V.I.)**

Il Comune di Affi con proprio finanziamento sostiene la realizzazione di progetti di vita indipendente di adulti affetti da grave disabilità fisica.

Lo scopo è quello di aiutare queste persone a realizzare la massima autonomia, anche quando gli handicap non sono eliminabili con ausili tecnici//informatici, protesi o altre forme di sostegno.

**Art. 25**  
**Casi Particolari**

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, la Giunta Comunale potrà adottare delle decisioni su semplice segnalazione dell'Assistente Sociale, senza bisogno di una relazione completa, che verrà presentata entro quindici giorni dall'adozione dei rimedi d'urgenza. A seguito della presentazione della relazione, si adotteranno gli strumenti necessari, previsti dal presente regolamento.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo.

## **Capo V- Integrazione Rette Strutture**

### **Art. 26 Definizione e Principi**

Il Comune di Affi si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali assistite, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.

Per le persone adulte e/o anziane la valutazione sia per gli autosufficienti che per i non autosufficienti dal punto di vista sociale e/o sanitario avviene all'interno della UVMD. La UVMD definisce la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità, malgrado l'attivazione dei servizi esistenti, di continuare a mantenere la persona nel proprio domicilio.

Per i minori da inserire presso Comunità, Gruppi famiglia o Istituti la valutazione sarà effettuata dal Servizio Sociale di Base.

### **Art. 27 Destinatari**

Sulla base delle vigenti normative vengono individuati quali destinatari degli interventi le persone anziane o inabili residenti nel Comune di Affi.

La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo comunale può essere presentata dall'assistito o dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado.

Nel caso di persona senza coniuge o parenti che possano presentare la richiesta e con totale o parziale infermità di mente attestata da certificazione medica aggiornata, la richiesta può essere presentata dall'Assistente Sociale.

### **Art. 28 Prestazioni**

Per retta si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale giornaliera in strutture convenzionate e si configura come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti e dei parenti tenuti agli alimenti come indicato dagli articoli successivi.

Per i residenti nel comune di Affi, condizioni per accedere ai contributi economici del presente regolamento sono l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel comune al momento del ricovero e l'incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito, anche facendo ricorso all'intervento dei familiari chiamati ad intervenire solidalmente in aiuto dell'assistito.

Gli oneri delle rette di ricovero di cittadini provenienti da altri comuni ospiti e/o residenti in strutture site nel territorio comunale vengono accollati ai rispettivi comuni di residenza al momento del ricovero.

L'importo della retta relativa alla quota sociale e alla prestazione erogata è stabilito con atto della Giunta Comunale che erogherà alla struttura di accoglienza la differenza

esistente tra il valore della quota sociale della retta stessa e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale.

La scelta della casa di cura dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale.

Trattandosi di prestazione sociale agevolata, il calcolo dell'I.S.E.E.P. dell'assistito costituisce condizione necessaria per accedere al contributo retta.

Nel caso in cui la dichiarazione sia ritenuta incompleta, il richiedente viene invitato ad integrare la dichiarazione o la documentazione allegata.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del c.p.

### **Art. 29** **Finalità**

L'obiettivo del contributo retta è quello di consentire il ricovero in struttura residenziale, se ritenuto indispensabile, anche a coloro che non hanno la possibilità economica di coprire tale spesa.

### **Art. 30** **Modalità di erogazione**

L'assistito è tenuto al pagamento della retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete di servizi, con:

1. l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento al netto di una quota per le spese personali che va da un minimo di € 80,00 (20% minima Inps- vedi L.R. 22/89) fino ad un massimo di € 125,00 (L.R. 328/2000 art. 24).
2. l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ....);
3. Il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene;
4. i beni mobili

### **Art. 31** **Recupero del credito**

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili, il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese del ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

1. l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore;
2. L'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
3. l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli stessi eredi)

affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente Regolamento.

### **Art. 32** **Casi di urgenza**

Nei casi di urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvederà all'inserimento del cittadino con compartecipazione del Comune di Affi al pagamento della quota sociale. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente di quanto calcolato a suo carico, al termine dei conteggi previsti dal presente regolamento.

## **Capo VI – Servizio di Assistenza Domiciliare**

### **Art. 33** **Definizione**

Il servizio di Assistenza domiciliare è un insieme di prestazioni svolte presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno al fine di garantire ai cittadini un livello minimo di assistenza attraverso l'erogazione di prestazioni socio – assistenziali.

### **Art. 34** **Finalità**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare persegue la finalità di tutelare la dignità e autonomia della persona nel proprio domicilio, prevedendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il benessere psico - fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

Il Servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare.

### **Art. 35** **Prestazioni**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare in base al progetto individuale sulla persona fisica fornisce di norma le seguenti prestazioni:

1. Cura e igiene personale, abbigliamento, alimentazione, bagno, mobilizzazione, medicazioni semplici, prevenzione antidecubiti;
2. Aiuto domestico per casi particolari valutati dal servizio sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
3. Assistenza speciale per evitare l'ospedalizzazione;

4. Accompagnamento socializzazione (disbrigo commissioni varie, partecipazione ad attività associative);

5. Supporto e sostegno alla famiglia;

Le prestazioni possono essere erogate direttamente dal Comune o tramite Cooperativa o altro Ente gestore.

L'entità dell'intervento settimanale sarà definito all'interno del progetto individuale sulla base della situazione sociale.

### **Art. 36 Personale**

Il personale del SAD è composto dalle seguenti figure professionali:

ASSISTENTE SOCIALE che funzioni di:

- elaborazione e verifica del progetto individuale;
- collegamento tra le risorse del territorio attivabili per ogni situazione;
- coordinamento, programmazione e verifica del servizio (piano di lavoro degli operatori e/o obiettori/volontari del servizio civile, supervisione agli operatori, partecipazione all'UVMD).

ASSISTENTE DOMICILIARE che ha le funzioni di :

-eseguire i singoli interventi previsti dal Regolamento sempre in conformità alle modalità e disposizioni concordate;

- segnalare le particolari necessità dell'utente;
- partecipare alle riunioni di coordinamento e di verifica.

### **Art. 37 Destinatari**

Il Servizio è rivolto ai cittadini residenti nel Comune che si trovino in stato di bisogno e ai cittadini residenti in altri Comuni. I non residenti dovranno rimborsare l'intero costo del servizio.

### **Art. 38 Modalità di accesso**

La richiesta deve essere presentata all'Assistente Sociale dall'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado o dal convivente.

La segnalazione viene ricevuta dall'Assistente Sociale.

In caso di assenza momentanea dell'Assistente Sociale, la segnalazione può essere ricevuta anche dal Responsabile dell'Area competente.

Durante il primo colloquio da parte dell'Assistente Sociale, vengono fornite informazioni in ordine al servizio ed alle modalità di erogazione. Questo approccio consente alla famiglia di acquisire strumenti per l'accesso e per una condivisione tra i vari componenti del nucleo, o della famiglia allargata, della richiesta formulata. Nel primo colloquio, viene approfondita la richiesta ai fini di offrire una consulenza all'utente in ordine alla definizione del problema per il quale egli è giunto al servizio.

Dopo il primo colloquio viene effettuata una visita domiciliare da parte dell'Assistente Sociale che è finalizzata alla rilevazione dei bisogni e alla formulazione dell'ipotesi di intervento.

Contemporaneamente al primo colloquio e alla visita domiciliare viene compilata la cartella socio-sanitaria (ove vengono evidenziati gli aspetti ambientali, familiari, sanitari, relazionali, sulle reti familiari e di vicinato), oltre al progetto di intervento e al Piano Assistenziale Individuale.

Il servizio sociale redige il progetto individuale e lo completa con il conteggio relativo all'I.S.E.E. e I.S.E.E.P.

Gli aspetti ambientali, sanitari e parentali rilevano ai fini dell'accesso al servizio, l'aspetto economico esclusivamente ai fini della definizione della compartecipazione ai costi dello stesso.

I dati raccolti vengono sottoposti alla valutazione dell'équipe coordinata dall'Assistente Sociale e dal Responsabile dell'Area competente, per la presa in carico.

A seguito della presa in carico viene formulato un piano di lavoro ove si collocano specifici interventi per ogni figura professionale, gli obiettivi, le mete a breve e medio termine, gli interventi, le prestazioni, la frequenza, la durata e le modifiche periodiche al piano individuale e il tipo e la qualità delle prestazioni erogate dal Servizio. Nella stesura del P.A.I. vengono indicati anche gli interventi garantiti dalla famiglia o da altri soggetti istituzionali e non (volontariato, privati, sanitari).

Nel trimestre successivo alla presa in carico del caso e, periodicamente, ogni trimestre, deve essere effettuata in équipe una approfondita verifica (compreso l'incontro con i familiari, se necessario).

Ogni operatore deve attenersi alle decisioni stabilite in équipe.

Le eventuali variazioni negli interventi devono essere registrate nella cartella dalla figura professionale competente e nel momento in cui si verifica la variazione, in modo che la cartella non sia solo strumento amministrativo ma evidenzi in qualsiasi momento l'andamento del caso e quindi consenta la corretta presa in carico della situazione da parte di qualsiasi operatore (vedi assenza, sostituzioni, rotazione e simili). Con comunicazione dell'Assistente Sociale si procede alla presa in carico dell'utente, copia dell'atto viene trasmessa al servizio amministrativo per i provvedimenti di competenza. Tale procedura sarà arricchita dalla valutazione della UVMD qualora la situazione presenti una complessità tale da richiedere l'integrazione con prestazioni di tipo sanitario.

Qualora l'interessato non accettasse gli accordi previsti nel progetto individuale, il servizio non verrà attivato, o nel caso i disaccordi sorgessero dopo l'attivazione del servizio, lo stesso potrà essere sospeso.

L'erogazione del servizio dipenderà dalla disponibilità delle risorse previste in bilancio e della disponibilità di operatori, e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

### **Art. 39 Avvio del servizio**

Viene avviato il servizio secondo le modalità concordate con l'utente e la famiglia secondo un piano di lavoro personalizzato. A domicilio dell'utente viene compilato un foglio mensile ove vengono registrati e sottoscritti dagli operatori gli interventi effettuati e viene consegnata all'ufficio amministrativo.

All'utente viene comunicata puntualmente per iscritto la decisione, informandolo anche della possibilità di successive modificazioni o sospensioni del programma.



E' possibile recedere dai servizi di cui al presente regolamento previa rinuncia, inoltrata per iscritto al Comune di Affi.

#### **Art. 40**

##### **Assenza di consenso dell'assistito**

Nel caso vi sia rifiuto, da parte dell'assistito, degli interventi proposti, il S.A.D. non procede nella loro effettuazione onde non mettere in atto interventi coercitivi della volontà della persona (ancorché espressa, anche se in modo non verbale nel caso di utente non in grado di esprimersi con tale modalità).

Fatte salve situazioni di grave e avanzata demenza (adeguatamente documentata e sottoscritta dal medico curante), nelle quali l'utente non sia assolutamente in grado di esprimere consenso e solo nel caso le prestazioni assumano valenza irrinunciabile per la salute (es. igiene, mobilitazione, prevenzione piaghe), le prestazioni verranno effettuate solo per lo stretto necessario ai fini suddetti, per ridurre al minimo motivi di turbamento al fragile equilibrio di questi soggetti.

#### **Art. 41**

##### **Interventi extra P.A.I.**

L'assistito o la famiglia possono chiedere l'erogazione di un numero di accessi superiore rispetto a quanto previsto dal P.A.I. . L'Amministrazione può fornire la prestazione richiesta nel caso vi sia disponibilità da parte degli operatori.

Il costo relativo a tali accessi eccedenti quelli stabiliti nel P.A.I. è interamente a carico dell'assistito.

#### **Art. 42**

##### **Casi urgenti**

Nel caso in cui si presenti un'urgenza che non consente di seguire la normale procedura di presentazione della richiesta, valutazione e decisione, l'assistente sociale (o il responsabile di Area in caso di assenza dell'assistente sociale) può disporre l'attivazione immediata del servizio. Entro e non oltre 7 (sette) giorni l'assistito o un soggetto da lui incaricato sono tenuti a presentare la richiesta di regolarizzazione del servizio con tutta la documentazione necessaria.

#### **Art. 43**

##### **Sospensione e cessazione del servizio**

Il servizio può essere sospeso temporaneamente, su richiesta presentata all'Assistente Sociale, da parte dell'utente o di un suo familiare, specificando il periodo e le motivazioni. Cinque giorni prima dello scadere del termine prefissato, l'utente od un suo familiare è tenuto a comunicare le sue intenzioni (ripresa del servizio o rinuncia definitiva).

Eventuali assenze temporanee dovute a ricoveri ospedalieri, R.S.A., anche di consistente durata, non provocano la dimissione dal servizio (al posto dell'utente assente potranno tuttavia essere effettuate prese in carico a tempo determinato).

Il familiare deve impegnarsi a comunicare con un anticipo di 5 giorni il rientro a domicilio. Il S.A.D. previa informazioni anticipate, si impegna a garantire le prestazioni entro i 3 giorni successivi al rientro a domicilio.

Assenze per soggiorni climatici o trasferimenti presso altri familiari o diversi domicili non comportano la dimissione se l'assenza non supera il mese di calendario.

Per assenze superiori non può essere mantenuto il posto, pertanto si procederà alle dimissioni e poi all'eventuale successiva valutazione di presa in carico.

Le variazioni di richiesta rispetto a quelle precedentemente formulate, dovranno essere avanzate per iscritto.

Il periodo può cessare o essere ridotto con provvedimento dell'Assistente Sociale in caso di:

- a) richiesta scritta dell'utente;
- b) decesso o ricovero presso case protette, qualora i familiari restanti non necessitino ulteriormente del servizio;
- c) qualora vengano meno i requisiti di ammissione;
- d) qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale di servizio (molestie, aggressioni anche verbali, minacce) in forma ripetuta;
- e) qualora l'utente sia costantemente assente dal domicilio nell'orario in cui deve essere effettuata la prestazione senza preavvertire il personale;
- f) in caso di assenza per più di un mese esclusi i ricoveri ospedalieri - (ved. Sospensione).

#### **Art. 44**

#### **Criteri di valutazione della situazione e contribuzione**

La richiesta di accesso al servizio di assistenza domiciliare viene valutata dall'Assistente Sociale sulla base di alcuni aspetti, tra i quali quelli sanitario, parentale, ambientale, ed altri che vengano ritenuti rilevanti nella situazione in esame.

L'assistente sociale redige, all'interno del progetto individuale, una relazione nella quale evidenzia i risultati dell'analisi effettuata e le motivazioni che supportano la decisione di concedere o meno l'accesso al servizio di assistenza domiciliare.

Nel caso in cui le richieste ammissibili siano in numero superiore rispetto al numero di casi che possono essere seguiti dal Servizio comunale, l'assistente sociale provvederà, dopo attenta valutazione dei singoli casi, a redigere una graduatoria di gravità sulla base della quale verrà definita la priorità di accesso al servizio.

La contribuzione al costo del servizio da parte degli assistiti dipende invece esclusivamente dal valore dell'I.S.E.E.P.

**Il rifiuto alla presentazione dell'I.S.E.E. o in ogni caso la mancata presentazione dello stesso comporta il pagamento del costo pieno del servizio, senza alcuna contribuzione da parte del comune di Affi.**

Per la definizione della composizione della famiglia si fa riferimento alla famiglia anagrafica. Per familiari si intendono persone anagraficamente conviventi anche se non legate da alcun vincolo di parentela o affettivo. L'assistente sociale può tenere conto, nella definizione della composizione familiare, di non considerare soggetti non in grado di assistere il richiedente il servizio (per es. coniuge molto anziano appena autosufficiente, figli con gravi problemi di salute che impediscono loro di prendersi cura del genitore etc.)

<b>VALORE I.S.E.E.P.</b>	<b>Contribuzione dell'assistito</b>
Fino a € 6.000,00=	0
Da € 6.000,01 a € 10.000,00	25%
Da € 10.000,01 a € 13.500,00	50%
Da € 13.500,01 a € 16.000,00	75%
Oltre € 16.000,01	100%
<b>IN ASSENZA DI ATTESTAZIONE I.S.E.E.</b>	<b>100%</b>

## **Capo VII - Servizi Scolastici**

### **Art. 45**

#### **Trasporto scolastico - Definizione , finalità e destinatari**

Il servizio di trasporto scolastico si rivolge agli studenti della scuola dell'obbligo e dell'infanzia.

Le famiglie interessate ad usufruire del servizio di cui sopra dovranno farne richiesta compilando l'apposito modulo di iscrizione da presentare all'Ufficio competente, entro i termini indicati nel modulo stesso.

L'iscrizione avviene all'inizio di ogni anno scolastico. Per i non residenti verrà valutata l'erogazione del servizio soltanto dopo che l'erogazione stessa avrà soddisfatto la necessità dei residenti.

L'Amministrazione Comunale determina annualmente la tariffa del servizio, rapportata al numero di figli che usufruiscono dello stesso.

Contemporaneamente vengono dalla Giunta Comunale stabilite le modalità e i termini per il pagamento del servizio medesimo.

Gli utenti residenti nel Comune di Affi possono richiedere l'intervento comunale al pagamento della tariffa per il servizio scuolabus presentando apposita domanda all'Ufficio Servizi Sociali.

La misura dell'intervento comunale viene stabilita a seconda della determinazione dell'I.S.E.E.P. secondo il seguente modo:

<b>SOGLIA MINIMA I.S.E.E.P.</b>	<b>SOGLIA MASSIMA I.S.E.E.P.</b>	<b>INTERVENTO COMUNALE</b>
Da € 0	A € 5.956,60*	100%
Da € 5.956,61	A € 8.500,00	66%
Da € 8.500,01	A € 10.000,00	33%
Oltre € 10.000,00		0%

\*a titolo esemplificativo, minima INPS ANNO 2009 (458,20 X 13 mensilità)

## **Capo VIII – Servizi Socio Educativi e del Tempo Libero**

### **Art. 46**

#### **Regolamentazione dei servizi**

La Giunta Comunale può prevedere che i servizi socio – educativi possano essere regolamentati secondo quanto previsto all'art. 2 del presente Regolamento (I.S.E.E. – I.S.E.E.P. - Progetto individualizzato).

### **Art. 47**

#### **Soggiorni climatici**

I soggiorni climatici sono un servizio rivolto alla popolazione anziana e/o disabili e/o minori, come occasione di svago, possibilità di recupero fisico e psichico e opportunità di socializzazione.

I destinatari sono i cittadini residenti nel Comune di Affi per i quali è stata organizzata la specifica iniziativa. Per i non residenti verrà accettata l'iscrizione solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti.

I non residenti non avranno diritto ad alcuna agevolazione o contributo.

La persona interessata presenta richiesta presso l'Amministrazione Comunale, nei tempi stabiliti.

Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale.

L'Amministrazione può incaricare altri soggetti esterni dell'organizzazione dei soggiorni, nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 48**

#### **Centro Estivo Ricreativo**

Si tratta di un servizio educativo, realizzato durante le vacanze estive, a tempo pieno o a tempo parziale.

La finalità del C.E.R. è quella di realizzare un'attività educativa, ricreativa e formativa sul piano razionale, cognitivo e corporeo per i minori durante il periodo estivo, e di fornire un servizio per le famiglie nel momento della chiusura delle scuole.

I destinatari del C.E.R. sono i seguenti:

- C.E.R. infanzia: bambini scuola dell'infanzia
- C.E.R. elementari: alunni scuola elementare
- C.E.R. medie: studenti scuola media

Per l'accesso al servizio è necessaria l'iscrizione, fatta salva la possibilità per il Comune di stabilire il numero massimo di partecipanti ed eventualmente la graduatoria per l'accesso che verrà redatta su criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso. I non residenti non hanno diritto ad alcuna agevolazione o contributo.

Le attività sono distinguibili in base alle varie fasce di età evolutive, su cui si modulano:

1. laboratori creativo – manuali
2. ricreativo – sportive non competitive
3. gite ed escursioni giornaliere o con pernottamento
4. tornei e scambi ludico – sportivi tra i C.E.R. dei vari Comuni

Le quote di iscrizione sono approvate dalla Giunta Comunale.  
L'Amministrazione può incaricare altri soggetti esterni dell'organizzazione dei soggiorni, nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 49 Appoggio socio - educativo**

Il servizio di appoggio educativo è rivolto a minori, residenti nel Comune di Affi, che vivono in situazioni di disagio e di rischio e/o che presentano difficoltà relazionali e sociali e per i quali la famiglia ne richiama l'intervento.

Il servizio prevede la stesura di un progetto individualizzato con l'obiettivo di offrire ai minori momenti di relazione positiva affiancando loro un operatore con il compito di sviluppare un percorso educativo che favorisca lo sviluppo armonico globale della personalità del minore, cercando di rispondere alle esigenze e problematiche che emergono.

Il Servizio Socio-Educativo provvederà all'inizio dell'anno scolastico a raccogliere le domande pervenute dalle famiglie, anche attraverso le segnalazioni da parte degli insegnanti, e ad attivare il servizio a favore dei ragazzi per i quali si ritiene fondamentale ed importante l'inizio o la continuità dell'intervento.

In accordo con la famiglia, i servizi coinvolti e l'operatore incaricato si individueranno obiettivi, tempi e modalità di realizzazione di ogni singolo progetto d'intervento.

In funzione delle necessità e delle diverse situazioni verrà scelta la sede più adatta per lo svolgimento dell'intervento: presso il domicilio del minore o all'interno di strutture presenti sul territorio (es. biblioteca, edificio scolastico, sale pubbliche).

Risorse umane e soggetti coinvolti:

Servizio Socio-Educativo: con funzioni di progettazione, programmazione, coordinamento e verifica delle attività.

Operatori: si occuperanno dell'intervento specifico nei confronti dei minori, in stretta collaborazione con il Servizio Socio-Educativo e la scuola.

Scuola: collaborazione con i servizi e gli operatori per la formulazione delle programmazioni educative specifiche per i minori nonché per momenti di verifica e valutazione degli interventi svolti.

Altri servizi territoriali coinvolti (neuropsichiatra, logopedista, psicologa...): condivisione della programmazione degli interventi per garantire coesione e coerenza tra tutte le figure coinvolte attorno al bambino e collaborazione e consulenza per eventuali problemi che possono emergere nel corso dell'anno.

La misura della compartecipazione dell'utenza al costo del servizio viene stabilita a seconda della determinazione dell'I.S.E.E.P. secondo il seguente modo:

<b>SOGLIA MINIMA I.S.E.E.P.</b>	<b>SOGLIA MASSIMA I.S.E.E.P.</b>	<b>Compartecipazione</b>
Da € 0	A € 8.000,00	Solo Quota di iscrizione
Da € 8.000,00	A € 12.000,00	Quota iscrizione + 30,00€ /mese
Da € 12.000,00	A € 16.000,00	Quota iscrizione + 50,00 € /mese
Oltre € 16.000,00		Quota iscrizione + 80,00€ /mese
No I.S.E.E.		Quota iscrizione + 210,00€ / mese

La quota di iscrizione viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale, che stabilirà le modalità di pagamento del servizio.

Il costo di compartecipazione dovrà essere versato a prescindere dall'effettiva frequenza, fatta salva la facoltà di interruzione dello stesso da presentarsi per iscritto all'Ufficio Protocollo del Comune.

I minori in possesso della certificazione prevista dalla Legge n. 104/92 sono soggetti esclusivamente al pagamento della quota di iscrizione.

### **Art. 50** **Supporti scolastici – Gruppi studio**

I supporti scolastici sono rivolti a minori frequentanti la scuola secondaria inferiore, residenti nel comune di Affi, e che presentano difficoltà di apprendimento scolastico. La finalità del servizio è quella di offrire esperienze positive ai minori attraverso l'inserimento in piccoli gruppi – studio e l'affiancamento di una persona adulta, sulla base di un progetto elaborato dai servizi socio educativi dell'Ulss 22.

Gli obiettivi sono quelli di creare dei momenti di socializzazione tra i partecipanti, sviluppare la collaborazione con i servizi e le altre agenzie educative del territorio (scuole, gruppi sportivi, parrocchie...), condividere e verificare con le famiglie il percorso educativo del proprio figlio, sostenendo e stimolando l'apprendimento al fine di rafforzare il senso di sé, la motivazione allo studio e le relazioni interpersonali.

L'intervento si attua per alcune ore settimanali durante l'anno scolastico e si modula in base alle caratteristiche dei minori secondo quanto indicato nel progetto dei servizi socio educativi dell'Ulss 22.

Il costo per la partecipazione al servizio è fissato in una quota mensile, annualmente stabilita dalla Giunta Comunale.

### **Art. 51** **Centro Aperto**

Il Centro Aperto è un servizio educativo extra scolastico che persegue i seguenti obiettivi: creare un ambiente accogliente in cui i ragazzi possano esprimere la loro personalità e creatività e sviluppare le proprie attitudini e capacità; favorire l'integrazione sociale di minori in situazione di disagio scolastico e personale porsi come osservatorio della situazione giovanile con l'obiettivo di agire in sinergia con le altre agenzie educative del territorio in un'ottica di prevenzione del disagio e promozione del benessere.

attivare una rete di collaborazione con il territorio di appartenenza, dove il Centro Aperto divenga un momento di crescita della comunità e per la comunità

Copre alcuni pomeriggi a cadenza settimanale, durante il periodo di frequenza scolastica, in spazi comunali.

La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

I destinatari sono i seguenti:

Centro Aperto Elementari: Alunni della Scuola elementare

Centro Aperto Medie: Studenti Scuola media Inferiore

Per l'accesso al servizio è necessaria l'iscrizione, da effettuare con le modalità che verranno previste in sede di organizzazione del centro.

Le attività previste sono:

Affiancamento nello studio e nello svolgimento dei compiti pomeridiani ( se previsto nel progetto)

Attività ricreativo – culturali di gruppo

Laboratorio creativo – manuali

Attività ricreativo – sportive non competitive

Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale.

L'Amministrazione può incaricare altri soggetti esterni dell'organizzazione del centro aperto, nel rispetto della normativa vigente.

## **Art. 52 Centri giovani**

Il Centro Giovani è un luogo di aggregazione, socializzazione e promozione del protagonismo giovanile, con lo scopo di:

- Offrire ai giovani una opportunità di incontro
- Promuovere l'autonomia e il protagonismo dei giovani
- Coinvolgere agenzie formali ed informali presenti sul territorio
- Garantire la continuità delle proposte educative

Possono accedere i giovani di età compresa tra i 14 e 30 anni. La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

Il centro rimane aperto per alcuni giorni la settimana con accesso libero.

Nel centro si svolgono attività ricreativo – culturali di gruppo.

Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale.

L'Amministrazione può incaricare altri soggetti esterni dell'organizzazione dei centri giovani, nel rispetto della normativa vigente.

## **Art. 53 Informagiovani**

Il servizio fornisce informazioni, formazione e consulenza su tempo libero, volontariato lavoro e studio, con la finalità di fornire ai giovani informazioni sul tempo libero, volontariato, lavoro e studio, di offrire ai giovani momenti ed occasioni di incontro attraverso la formazione e l'informazione perché da semplici fruitori diventino anche organizzatori della stessa attività, di creare una banca dati con informazioni riguardanti tutte le iniziative socio culturali del Comune di Affi e dei Comuni limitrofi, di creare un'integrazione tra le reti di risorsa del territorio in collaborazione con le agenzie educative territoriali, di sensibilizzare la comunità territoriale ai bisogni e problemi del mondo giovanile con incontri e dibattiti.

I destinatari sono tutti i cittadini residenti e non residenti.

La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

E' prevista anche la realizzazione di corsi di formazione ed interesse giovanile, oltre alla collaborazione nella realizzazione di eventi giovanili.

Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale.

L'Amministrazione può incaricare altri soggetti esterni dell'organizzazione del servizio Informagiovani, nel rispetto della normativa vigente.

## **Art. 54 Spazio Famiglia**

E' un servizio per famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 3 anni che offre la possibilità di socializzazione ai figli e ai loro genitori, con la finalità di promuovere la socializzazione e la formazione delle famiglie e dei loro figli, con l'attivazione di forme di cooperazione e collaborazione.

I destinatari sono i genitori e bambini dai 0 ai 3 anni

Per la partecipazione è necessaria una iscrizione.

La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

Verranno svolte attività con gruppi di incontro per genitori con la presenza di facilitatori, organizzazione di giochi e attività che coinvolgano genitori e figli insieme, interventi da parte di esperti nei momenti di gioco e su temi di interesse proposti dai genitori.

Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale.

L'Amministrazione può incaricare altri soggetti esterni dell'organizzazione dello Spazio Famiglia, nel rispetto della normativa vigente.

## **Capo IX – Attività di Informazione, Formazione e Promozione della Cittadinanza Attiva**

### **Art. 55 Attività di Informazione, Formazione e Promozione**

Il Comune per aumentare il diritto di cittadinanza effettiva e la partecipazione dei cittadini si propone come promotore dei soggetti attivi nel proprio territorio.

A tal fine:

- Favorisce la nascita di gruppi di interesse e/o gruppi informali sia con risorse di personale che strumentale
- Promuove momenti di formazione al fine di aumentare le relazioni tra i vari soggetti siano essi genitori, anziani, giovani, ecc.

## **Capo X – Affidamento Minori**

### **Art. 56 Finalità**

Il Comune di Affi attua l'affido familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi in una situazione di temporanea difficoltà.

I Servizi sociali ricorrono all'affido familiare solo dopo aver verificato, avvalendosi della collaborazione del Servizio Minori, l'impossibilità temporanea di soluzione del disagio del minore nell'ambito della famiglia di origine; saranno previsti interventi orientati al sostegno della famiglia di origine e al recupero delle sue potenzialità.



## **Art. 57** **Tipologia dell'affido**

### ▣ **Semi- affido**

E' un intervento di supporto a famiglia in difficoltà per periodi brevi e con orari limitati prevalentemente durante il giorno.

### ▣ **Affido Familiare Consensuale**

L'affido familiare è consensuale ove vi sia il consenso sottoscritto dai genitori dai genitori o dal genitore esercente la patria potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 o, se opportuno, anche di età inferiore. Tale affido è disposto dal Comune su proposta del Servizio Sociale o del Servizio Minori e reso esecutivo dal Giudice Tutelare competente per territorio. L'affido può essere residenziale o diurno.

### ▣ **Affido giudiziale**

L'affido familiare è giudiziale ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore.

In tal caso provvede il Tribunale per i Minorenni competente per territorio, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 330 del Codice Civile.

## **Art. 58** **Modalità dell'affido**

L'affido parziale si realizza con modalità di tempo pieno, a breve o a lungo termine o di un tempo parziale (fine settimana, vacanza, giornaliero, etc. ), anche con il supporto di servizi di sostegno.

Per famiglia affidataria si intende sia un nucleo familiare completo, sia le coppie senza figli, che le persone singole cono senza figli e comunità tipo familiare che possibilmente abbiano intrapreso un percorso di formazione apposito sia presso i Servizi Pubblici che presso Enti o associazioni accreditati.

Le famiglie affidatarie si impegnano a :

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido;
- suscitare, mantenere ed incrementare validi rapporti con la famiglia naturale, sempre che non ci siano nei singoli casi controindicazioni specifiche di tipo psicologico o giuridico;
- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore;
- mantenere sistematico rapporto con gli operatori competenti del Servizio Sociale.

Le famiglie di origine si impegnano a:

- mantenere validi rapporti e legami con la famiglia affidataria;
- rispetterà modalità, orari e durata degli incontri con il minore, preventivamente concordate con gli operatori nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità Giudiziaria;
- contribuire, secondo le proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore;

- favorire, in collaborazione con gli operatori del Servizio Affidato e con gli affidatari il rientro del minore in famiglia.

Il Servizio Sociale ( del servizio sociale di base o del servizio minori) provvede a :

- inoltrare la proposta dell'affido familiare con i moduli predisposti per sottoscrivere l'impegno degli affidanti e degli affidatari;
- organizzare l'abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria o la comunità alloggio o la casa famiglia;
- promuovere, attuare e sostenere gli affidi familiari e verificarne l'andamento;
- monitorare l'eventuale inserimento nella Comunità alloggio o casa famiglia;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e valide relazioni, fatte sempre salve le diverse prescrizioni;
- assicurare agli affidatari e alla famiglia di origine il sostegno psico sociale per tutta la durata dell'affido.

L'Amministrazione Comunale provvede a :

- deliberare l'affido con i conseguenti oneri finanziari a favore degli affidatari per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore o assumere la retta per quanto riguarda la copertura dell'inserimento in Comunità alloggio. L'onere mensile per l'affido alla famiglia o alla casa famiglia è pari all'ammontare della minima INPS per lavoratori dipendenti per l'affido residenziale; per gli affidi diurni si potrà valutare in base alla situazione:
- Curare la partecipazione economica dei parenti del minore tenuti agli alimenti, in base all'art. 433 del Codice Civile, ove se ne riscontri l'opportunità e in base alla situazione economica. In tal caso il contributo del Comune è ridotto o eliminato sulla base dell'entità della quota corrisposta a titolo di mantenimento.
- Stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari sono garantiti dagli incidenti e danni che sopravvengono al minore o da questi provocati nel corso dell'affido.

### **Art. 59 Affidi Parentali**

Nel caso in cui si attui un affido parentale, cioè l'affidamento di un minore su proposta del Servizio Affidato o su disposizione del Tribunale per i Minorenni, a parenti diversi dai genitori ma legati da vincolo di parentela con il minore entro il quarto grado, il Comune provvede all'erogazione di contributi mensili previa valutazione da parte del servizio sociale dell'effettiva necessità e comunque per i soli affidi a tempo pieno nella misura non superiore al 60% di quanto previsto dall'articolo precedente.

### **Art. 60 Conclusioni dell'affido**

L'affido termina al venir meno delle condizioni di necessità che lo hanno determinato, a giudizio dell'Autorità che lo ha disposto, o alla scadenza naturale del progetto di affido, dopo che il Servizio che ha attivato il progetto ha valutato la situazione tenendo conto dell'interesse del minore.

Se alla data di scadenza del progetto dovessero persistere le condizioni di necessità, è possibile prorogare l'intervento previo accordo tra le parti in caso di affido consensuale o previa nuova disposizione da parte del Tribunale per i Minorenni.

## **Capo XI – Norme Transitorie e Finali**

### **Art. 61**

#### **Modalità di affidamento dei servizi sociali alla persona**

Ai fini della scelta dei soggetti ai quali affidare l'erogazione di servizi sociali alla persona, verranno valutati elementi che si riferiscano in modo principale alla qualità del servizio da erogarsi.

L'aggiudicazione dei servizi di cui al comma 1 verrà posta in essere sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi qualitativi:

- a) la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
- b) l'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;
- c) le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;
- d) gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
- f) la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
- g) il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza.

### **Art. 62**

#### **Utilizzo dei dati personali**

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

### **Art. 63**

#### **Ricorsi**

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso all'organo competente entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

### **Art. 64**

#### **Norme finali**

Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2010. Si intendono abrogati da tale data tutti i regolamenti precedenti.